

Avv. SERGIO ALGIERI
[redacted]
V.le P. Calamandrei, 10 - 87041 Acrl (CS)
Tel. 0984 913097 - Cell. 339.884.673



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, a scioglimento della riserva dell'udienza del 13 luglio 2021 sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel procedimento in primo grado iscritto al n. [redacted] 2021 R.G. vertente

TRA

[redacted] con Avv. Sergio Algieri

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*

convenuto contumace

OSSERVA

Parte ricorrente ha agito con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'accertamento del diritto alla precedenza ex art. 13 punto III n. 2) del CCNI mobilità e, quindi, di quello al trasferimento con precedenza per l'anno scolastico 2021/2022 presso una delle Istituzioni scolastiche del Comune di [redacted] e/o comuni vicini indicati nella domanda di mobilità.

Dopo aver premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado classe su posto di sostegno ed assegnata provvisoriamente fino al 31.8.2021 presso l'IIS Liceo Classico [redacted] con sede di titolarità presso Istituto scolastico di [redacted] (TA), esponeva di aver presentato per l'anno scolastico 2021/2022 domanda di mobilità/trasferimento interprovinciale indicando le preferenze territoriali descritte alle pagg. 1-2 dell'atto introduttivo, invocando il diritto di precedenza ex art. 13 punto III n. 2) del CCNI mobilità essendo ella affetta da patologia con carattere di gravità sottoposto a cure continue ed assidue presso l'ASP di [redacted]
[redacted]
[redacted]

Deduceva che, nonostante la disponibilità di posti sia sulla classe di concorso CL [redacted] (indicata come prima preferenza) che sul sostegno (indicata come



seconda preferenza), la sua domanda non era stata accolta ed evidenziava che l'Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza spettante e ciò anche sulla scorta delle previsioni del CCNI che limitavano la operatività di detta precedenza a ciascuna delle fasi della mobilità.

Lamentava quindi, in punto di diritto, l'omessa attribuzione della precedenza invocata a fronte della documentazione sanitaria prodotta unitamente all'istanza di mobilità e, in ogni caso, la nullità delle previsioni pattizie poiché limitanti la precedenza solo all'interno di ciascuna fase della mobilità e, quanto al *periculum in mora*, rappresentava che il pregiudizio imminente ed irreparabile era costituito dalla considerevole distanza tra il luogo di servizio presso la sede di titolarità e quello ove era sottoposta a cure.

Concludeva come sopra indicato.

Il Ministero dell'Istruzione, benchè ritualmente citato, non si è costituito.

Depositata le note scritte ex art. 221, comma 4, D. L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, il giudice, all'udienza del 13.7.2021, si riservava.

La domanda cautelare deve essere accolta.

L'art. 700 c.p.c. testualmente prevede "*chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*".

Com'è noto, i presupposti per l'emanazione del provvedimento sono, da un lato, il c.d. *fumus boni iuris*, ossia la sussistenza del diritto posto a fondamento della tutela cautelare – intesa nel senso che non è necessario raggiungere la certezza dell'esistenza di tale diritto, essendo piuttosto sufficiente un giudizio di probabilità e verosimiglianza in vista del futuro accertamento nella causa di merito – e, dall'altro, il c.d. *periculum in mora*, ovvero il fondato motivo di temere l'insoddisfazione del proprio diritto a fronte di un pregiudizio imminente ed irreparabile che minacci il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.

In punto di fatto, non è controverso ed è documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente) che la ricorrente sia stata assunta quale docente di scuola



collettiva (trattandosi anche di un bene comune) e di un bene
Mentale e l'altro dell'Intellettuale.

Nella domanda di mobilità (cfr. fasc. di parte) la ricorrente ha indicato come prima preferenza – per come richiesto dalla disposizione collettiva in questione – il [redacted] che è quello ove è s [redacted]
[redacted]

Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che non ha inteso riconoscere la precedenza di cui la ricorrente ha dimostrato di poter fruire, tanto più che – non costituendosi in giudizio – il Ministero convenuto non ha offerto alcuna giustificazione in ordine al mancato accoglimento della domanda di trasferimento, e ciò anche a fronte della disponibilità di posti (cfr. all. 12 fasc. ricorrente) sia sulla classe di concorso CL [redacted] (indicata come prima preferenza) che sul sostegno (indicata come seconda preferenza).

Ciò detto, sussiste inoltre nella specie il *periculum in mora* da intendersi quale pericolo di un pregiudizio imminente irreparabile per il diritto in contestazione in relazione alla possibile durata del giudizio ordinario.

È indubbio, invero, che l'espletamento dell'attività didattica in un Istituto scolastico (nella Provincia di [redacted]) considerevolmente distante dal luogo ove la ricorrente è [redacted]
[redacted]

La domanda va dunque accolta con la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di precedenza previsto dall'art. 13, punto III, del CCNI con assegnazione (trasferimento) della medesima ad un Istituto scolastico sito nel [redacted] o altro viciniore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di precedenza previsto dall'art. 13, punto III, del CCNI con assegnazione (trasferimento) della medesima ad un Istituto scolastico sito nel [redacted] o altro viciniore;

con [redacted]
[redacted]
[redacted]

Cosenza, 14 luglio 2021

Si comunichi

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA

